

## **ISEE... storia infinita!**

Dopo le sentenze del Consiglio di Stato: il Governo presenta un emendamento per modificare l'ISEE, ma lo peggiora. Il nuovo Isee così modificato dovrebbe essere approvato entro la fine del mese di maggio.

In premessa è opportuno ricordare che Anffas Nazionale ha seguito, fin dall'ormai lontano maggio 2012, l'intero iter del nuovo Isee.

Di seguito i documenti ed i comunicati e le azioni poste nel tempo da Anffas:

- 14 e 20 maggio 2012 - Partecipazione alle riunioni governative presso Ministero
- Nota prot.n.228 del 2012 contenente gli emendamenti alla bozza del D.P.C del 20 giugno 2011 inoltrata al Governo ed alla Fish
- Informativa sullo stato dell'arte al CDN del 28 giugno 2012
- Comunicato Stampa del 29 gennaio 2013 con cui Anffas denunciava la persistente inerzia (da ben oltre 15 anni) delle Istituzioni nella definizione del nuovo Isee
- Assemblea Nazionale Anffas di Trento 8 e 9 giugno 2013 – mozione Anffas su bozza del testo uscito dalla Conferenza unificata in particolare sull'art.2 della bozza di decreto di riforma
- Conferenza Nazionale su Politiche per la Disabilità – Bologna 13 luglio 2013 – presentazione emendamenti Anffas al Governo: in quell'occasione Anffas, apprese le ultime novità, predisponendo immediatamente degli emendamenti che presentava nelle mani dell'allora Vice Ministro Guerra e che, poi, inviava ufficialmente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. In tali emendamenti in particolare, quindi in tempi non spetti, Anffas richiedeva che non venissero computate le provvidenze (oggi oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato) e che fosse estesa ai minori la disciplina di favore prevista per i maggiorenni per le prestazioni sociali agevolate di tipo socio sanitario (Isee ridotto)
- 30 luglio 2013 – audizione innanzi alle Commissioni Parlamentari per parere su bozza di decreto – nel corso della quale Anffas ribadiva quanto sopra
- 3 dicembre 2013 – comunicato stampa relativo alla posizione Anffas rispetto all'intervenuta pubblicazione del DPC n.159/13: in particolare in tale comunicato si ribadiva il dissenso rispetto all'aver mantenuto il calcolo delle provvidenze economiche e l'utilizzo dell'Isee familiare per i minori, senza eccezioni di sorta.
- Comunicato Stampa del 18 febbraio 2014 con cui Anffas chiedeva sostanziali modifiche al nuovo Isee condensate in 8 punti
- Circolare n. 29/14 con cui si dava notizia a tutte le Strutture Anffas dell'approvazione della nuova DSU entrando in vigore, dal 1 gennaio 2015, il nuovo Isee
- Informativa sullo stato dell'arte al CDN e all'Assemblea degli Organismi Regionali – Palermo 28-29 e 30 novembre 2014
- Circolare n. 30/14 – con cui venivano fornite chiare indicazioni a tutte le Strutture Anffas per la partecipazione ai tavoli di concertazione per l'approvazione di tutti i nuovi regolamenti sull'accesso e compartecipazione al costo delle prestazioni sociali agevolate, ai sensi dell'art.14 co.2 DPC n.159/13

- 11 /12 febbraio 2015 – deposito sentenze Tar Lazio
- Comunicato Stampa 16 febbraio 2015 in cui Anffas invitava il Governo a dare immediata attuazione alle sentenze del Tar ed a cogliere l'occasione per eliminare altre criticità presenti del DPC
- Nota prot. N.225 dell'11 marzo 2015 – Anffas scriveva al Ministro Poletti per sollecitare la richiesta di dare immediata attuazione alle sentenze del Tar prefigurando già i rischi insiti dell'eventuale ulteriore inerzia
- Assemblea Nazionale Anffas di Roma – 23/24 maggio 2015 – mozione assembleare con cui Anffas ribadiva l'invito al Governo a dare immediato seguito alle sentenze e richiedeva che l'Isee non venisse usato come strumento per inibire l'accesso alle prestazioni
- 20 ottobre 2015 attivazione tavolo monitoraggio con partecipazione, nella delegazione Fish, di Marco Faini di Anffas Onlu e successiva partecipazione alle riunioni da parte dello stesso
- Comunicato Stampa 21 dicembre in cui Anffas evidenziava tutte le criticità e conseguenze prodotte dal caos derivante da un lato dalla mancata applicazione delle sentenze e dall'altro da come i singoli territori stavano non correttamente applicando il nuove Isee. dogliandosi anche per il mancato recepimento delle proposte di modifica migliorative nel tempo avanzate da Anffas (come sopra indicate)
- 29 febbraio 2016 – venivano pubblicate le Sentenze del Consiglio di Stato
- Comunicato Stampa 3 marzo 2016 in cui Anffas ribadiva il permanere di una situazione di totale caos nonché si prefiguravano una serie di ulteriori criticità, fra le quali il rischio di modifica addirittura peggiorativa rispetto all'Isee precedentemente approvata.

Come si evince da tali documenti Anffas era stata, oggi a ragion veduta, “facile profeta”.

Vi è anche da dire che solo in data 21 aprile e 4 maggio u.s. si sono svolti due incontri del comitato di monitoraggio dell'ISEE (previsto dall'art. 12 comma 6 del DPCM 159/2013). Unico punto all'ordine del giorno: “Discussione dei provvedimenti conseguenti le recenti note decisioni dell'Autorità Giudiziaria in materia di ISEE”. Tradotto: che fare, in termini di correttivi, dopo le sentenze del Consiglio di Stato?

Riunioni non solo tardive ma di fatto svuotate di ogni significato perché, lo stesso giorno (4 maggio), sul sito di Vita si leggeva questa notizia: **ISEE, bonus 18enni, sostegno: il Governo corre ai ripari.**

Il Governo, infatti, nel corso della riunione del 3 maggio della Commissione Istruzione del Senato, e senza tenere in alcun conto quanto nel mentre si era discusso e stava per discutersi al comitato di monitoraggio con buona pace del motto “nulla si di noi senza di noi”, ha presentato un emendamento destinato, appunto, a modificare l'attuale DPCM 159/2013.

Dalla lettura di tale emendamento emergono le seguenti novità:

- 1) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini IRPEF (con la conseguenza che queste non si calcolano all'interno dell'ISEE)

2) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato I del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente (escludendo, quindi, le franchigie per le persone con disabilità oggi presenti nell'ISEE).

Dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni gli enti erogatori (Regioni, Comuni, Aziende Consortili e per servizi alla persona, ecc.) dovranno adeguare i propri regolamenti alle nuove disposizioni (così come avrebbero dovuto farlo a seguito della predisposizione del modello di Dsu del novembre 2014).

Da parte di INPS è stato annunciato e dichiarato che entro i successivi 5 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della nuova norma saranno modificate le DSU che, secondo le sentenze citate, contengono elementi economici illegittimi, oltre ad essere ricalcolati i valori finali ISEE a seguito dell'applicazione del coefficiente di maggiorazione per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente (vedi: allegato 3 DPCM 159/2013).

**Anffas**, che, come detto in premessa, è sempre stata impegnata sul tema che si conferma di fondamentale importanza per le persone con disabilità e per i loro familiari, **dissenta sia nel metodo che nel merito:**

**Nel metodo** ANFFAS non può che dissentire totalmente dalla scelta adottata dal Governo. Un comitato di monitoraggio (voluta proprio dal governo come luogo di elaborazione di scelte partecipate da tutti gli attori coinvolti a partire dal movimento associativo) cui spetta anche il compito di discutere ed esaminare proposte di correttivi all'ISEE, nel momento in cui si trova, a totale insaputa, un emendamento governativo inserito in un percorso legislativo già avviato e definito nei tempi di attuazione (Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca) non può fare altro che prendere atto della decisione.

**Nel merito**, pur in assenza di dati certi e resi disponibili da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possiamo – tramite alcune prime simulazioni di calcolo – valutare che:

le nuove norme (se saranno effettivamente adottate):

a) dispongono, giustamente, l'esclusione di tutti i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari connessi alla disabilità, incluse le carte di debito. Oltre quindi alle "classiche" provvidenze economiche (p.e. pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, ecc.) saranno esclusi dal calcolo ISEE anche i contributi per la vita indipendente e ogni altra forma di sostegno economico purché connesso alla disabilità.

**Mentre un contributo di sostegno economico per il contrasto alla povertà, se concesso non in relazione alla disabilità, ma alla condizione economica (magari rilevata dall'ISEE) rimarrebbe nel reddito disponibile e quindi avrebbe influenza nel calcolo.**

b) Fanno, erroneamente, scomparire il sistema delle franchigie che, seppure da rivedere nei valori, ha avuto il merito di selezionare con una certa equità le diverse condizioni di disabilità e non autosufficienza, abbassando maggiormente l'ISR di chi ha, in astratto e in via pratica, maggiori carichi assistenziali

**Infatti la scala di equivalenza ante-DPCM 159/2013, incidendo sia sui redditi che sui patrimoni, e agendo in modo indistinto nelle diverse condizioni di disabilità, “premia” maggiormente le condizioni economiche medio-alte, mentre riduce proporzionalmente in modo inferiore le condizioni medio-basse (con buona pace, appunto, dei criteri di equità che erano e dovrebbero essere alla base dell'ISEE).**

Di seguito ecco alcune simulazioni, confrontando tra loro ISEE che avremmo avuto applicando le sentenze del Consiglio di Stato e ISEE che avremo quando la norma entrerà in vigore:

nucleo familiare/tipologia di ISEE	ISEE/Consiglio di Stato	ISEE/emendamento del Governo
Isee ristretto (per disabile adulto che utilizza prestazione sociosanitaria) ISR = € 10.000 (senza calcolare le provvidenze connesse alla disabilità, al netto dell'eventuale applicazione o meno delle franchigie, a seconda della fase pre e post emendamento governativo) 20% ISP = € 10.000	€ 10.500	€ 13.333
Isee ristretto (per disabile adulto che utilizza prestazione sociosanitaria) ISR = € 0,00 (senza calcolare le provvidenze connesse alla disabilità, al netto dell'eventuale applicazione o meno delle franchigie, a seconda della fase pre e post emendamento governativo) 20% ISP = € 10.000	€ 10.000	€ 6.666
Isee ristretto (per disabile adulto che utilizza prestazione sociosanitaria) ISR = € 15.000 (senza calcolare le provvidenze connesse alla	€ 35.500	€ 30.000

disabilità, al netto dell'eventuale applicazione o meno delle franchigie, a seconda della fase pre e post emendamento governativo) 20% ISP = € 30.000		
Isee di nucleo familiare di 2 componenti di cui 1 non-autosufficiente ISR = € 10.000 senza calcolare le provvidenze connesse alla disabilità, al netto dell'eventuale applicazione o meno delle franchigie, a seconda della fase pre e post emendamento governativo) 20% ISP = € 4000	€ 2.886	€ 6.763

Infine, due ultimi aspetti.

1) Cosa succede sino all'entrata in vigore della nuova norma?

Succede quello che sta già accadendo da qualche settimana:

- le DSU emesse nel 2016 (e quindi illegittime, in base alle sentenze del Consiglio di Stato) rimarranno tali sino a quando la norma non entrerà in vigore, a meno che il cittadino utilizzi la procedura che INPS ha attivato (utilizzando il quadro FC 8) che consente al cittadino stesso di apportare le modifiche

- le DSU che sono in corso di emissione manterranno il medesimo carattere di illegittimità, e quindi, se possibile, sarebbe preferibile attendere l'entrata in vigore delle nuove disposizioni in modo da usufruire delle opportunità (sempre che lo siano, come si è visto nelle simulazioni sopra esposte)

2) come impatteranno le modifiche all'ISEE nelle scelte dei Comuni?

- al di là di tutto ciò che si può dire sull'ISEE in quanto tale, ciò che poi conta sono le decisioni assunte dagli enti erogatori (p.e. Comuni) che determinano le condizioni di accesso e di compartecipazione alla spesa

- sono insomma i regolamenti degli enti erogatori a stabilire se, a fronte di un determinato livello di ISEE, il cittadino ha accesso alla prestazione e a quali costi

- per affrontare tutto ciò si è finalmente concretizzata la possibilità di avere un confronto con ANCI Nazionale (presente nel comitato di monitoraggio) tramite un incontro che sarà programmato nelle prossime settimane. Un incontro chiesto dalla FISH, ma fortemente voluto anche da ANFFAS, rispetto al quale inizieremo ad elaborare sin da ora una sorta di "piattaforma" relativa alle maggiori criticità riscontrate nei territori.

Rispetto invece alle ulteriori modifiche da apportare al DPCM 159/2013 (oltre a quelle che saranno introdotte con l'entrata in vigore della norma qui richiamata), e come già qui detto, la FISH (in stretta sintonia con ANFFAS) ha prodotto e consegnato un proprio documento di riflessioni, elencando i temi su cui vorremmo avviare il confronto:

- escludere dal computo dell'ISR qualsiasi provvidenza assistenziale e non solo quelle relative alla disabilità;
- prevedere l'applicazione dell'ISEE ridotto anche ai minori con disabilità;
- garantire forme di detrazione delle spese assistenziali anche agli incapienti;
- garantire anche la detrazione delle quote di partecipazione alla spesa per servizi socio-sanitari e socio-assistenziali.
- sanare in modo dirimente la definizione di prestazioni sociali agevolate cui si applichi l'ISEE ridotto;
- considerare la presenza di una disabilità plurima introdurre elementi che valorizzino il lavoro dei caregiver familiari e il relativo impoverimento dei nuclei di riferimento;
- escludere dal computo dell'ISP i risparmi derivanti da provvidenze economiche non rilevanti ai fini Isee (per esempio: Indennità di accompagnamento) spesso solo accantonati per garantire il "durante noi" e il "dopo di noi" mentre la famiglia sostiene da sé tutte le spese necessarie alla vita del proprio congiunto con disabilità.